CAMERA DEI DEPUTATI N. 3274

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUIDI, LONGO, IMPOSIMATO, ALVETI

Autonomia amministrativa delle biblioteche pubbliche statali, degli archivi di Stato e degli istituti periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali

Presentata il 21 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si cerca di affrontare un nodo rilevante del funzionamento delle biblioteche e degli archivi di Stato. L'esigenza di una gestione agile ed autonoma delle strutture non è in contrasto con quella di mettere ordine all'interno della normativa e di dare al cittadino la certezza del diritto al servizio bibliotecario ed archivistico, anche diversificando l'offerta dei servizi sulla base di specifici bisogni dell'utenza.

Oggi da parte dell'opinione pubblica sempre più è richiesta efficienza e trasparenza nell'azione amministrativa. Si tratta di superare i vincoli anacronistici della contabilità dello stato dei regolamenti contabili, della rigida divisione in capitoli di bilancio, dei limiti di spesa imposti ai funzionari responsabili dei servizi.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta limiti di funzionalità rilevanti. La Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1992, evidenzia i seguenti dati per il Ministero per i beni culturali e ambientali:

stanziamenti definitivi 2.060 milioni di lire;

impegni effettivi 2.028 milioni di lire;

pagamenti (su competenza e residui) 1.776 milioni di lire;

residui complessivi 2.311 milioni di lire;

residui di stanziamento 370 milioni di lire;

economia 32 milioni di lire.

Malgrado si sia constatato nel quadriennio un andamento crescente degli impegni e dei pagamenti, l'attività gestionale dell'amministrazione si è sempre mantenuta al di sotto del 50 per cento delle sue possibilità di spesa che nel corso del 1992 sono ammontate al 59 per cento della dotazione. Tale scarsa capacità di spesa è il sintomo delle difficoltà che continuano ad ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infatti, l'assetto organizzativo dell'amministrazione risulta caratterizzato dal persistente scollamento tra amministrazione centrale ed amministrazione periferica. Esiste difficoltà nel coordinamento tra amministrazione centrale, titolare in concreto delle decisioni definitive, e gli organi periferici, con gravi rallentamenti dei processi decisionali.

Nel bilancio di previsione 1994 viene riportato, alla voce archivi, un dato rilevante per le previsioni assestate dell'anno finanziario 1993: ad una competenza nei diversi capitoli di 65 milioni di lire corrispondono residui per 27 milioni di lire.

Questi dati confermano la incapacità di spesa di questo Ministero.

Si propone pertanto di conferire autonomia amministrativa alle biblioteche, agli archivi e agli istituti periferici, che consenta loro di compiere una serie di scelte riguardanti la gestione dei servizi e l'allocazione delle risorse in relazione agli obiettivi prefissati. Questa autonomia è necessaria per una effettiva responsabilizzazione di chi concretamente gestisce il servizio e dovrà essere accompagnata da controlli sui risultati conseguiti.

Potranno essere identificate con più chiarezza le responsabilità, riconosciuti i meriti, scoperte le negligenze. Il decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, ha suscitato notevole interesse ma, ad oggi, dopo dieci mesi è completamente inapplicato. Emergono tutti quei problemi sollevati al momento della discussione di quel decreto; in modo particolare è necessario che quanto previsto all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 433 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 1993, trovi applicazione a livello di singolo istituto.

Con questa proposta di legge si intende fare un passo avanti perché quanto di positivo previsto dal decreto legge n. 433 del 1992 possa concretamente realizzarsi: intendiamo riferirci all'autonomia, intesa non come isolamento, ma come strumento attraverso il quale biblioteche, archivi ed istituti periferici possono rispondere meglio ai propri fini. L'autonomia è una condizione indispensabile da realizzare se si vuol mettere concretamente alla prova il metodo della gestione consapevole. Vorremmo innovare il modo di lavorare delle amministrazioni pubbliche, salvaguardando l'esigenza di mantenere in mano pubblica il servizio culturale, e nello stesso momento liberare tale servizio dai vincoli soffocanti della burocrazia. Oltre alle funzioni primarie della biblioteca, dell'archivio e dell'istituto periferico, di conservare, organizzare e rendere disponibili agli utenti raccolte librarie o documentarie, si sono sviluppati servizi ampi e differenziati, legati alle accresciute esigenze del mondo degli studi e della ricerca, da una parte, ed allo sviluppo delle tecnologia informatiche, all'altra.

Questa sfida può essere sostenuta svincolando gli istituti dalle pastoie attuali e realizzando una autonomia gestionale che permetta di rispondere alle nuove esigenze con rapidità ed efficenza nella trasparenza delle responsabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli istituti centrali e periferici, la Discoteca di Stato, le biblioteche pubbliche statali, di cui all'articolo 1 e 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, e gli istituti archivistici di cui all'articolo 6 della presente legge sono organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, dotati di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria limitatamente alle spese relative all'attività ed al funzionamento.

2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 adotta il regolamento interno e dei servizi offerti al pubblico, nel rispetto delle norme vigenti in materia. È fatta salva la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di stabilire le fasce orarie in cui i servizi devono comunque essere garantiti al pubblico.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

ART. 2.

1. È istituito, presso ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1, un comitato di gestione composto:

a) dal direttore dell'istituto, che lo presiede;

b) dal capo dell'ufficio amministrativo;

c) da un numero di membri, fino ad un massimo di cinque, in rapporto alle dimensioni del soggetto, eletti dai funzionari tecnico-scientifici appartenenti alla ex carriera direttiva, e profili professionali corrispondenti, di VIII e IX qualifica funzionale;

d) da una rappresentante del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo eletto dal personale stesso.

2. I componenti del comitato di gestione durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali è emanato il regolamento per le elezioni di cui al comma 1.

4. Le funzioni di segretario del comitato di gestione sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo nominato dal direttore.

5. Il decreto di cui al comma 3 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata o tardiva emanazione del predetto decreto, le elezioni si svolgeranno sulla base di norma stabilite da ciascun direttore d'istituto.

ART. 3.

1. Il comitato di cui all'articolo 2 provvede alla gestione del bilancio, compresi i proventi esterni, sulla base del preventivo da esso predisposto annualmente entro i termini previsti dalle norme vigenti.

2. Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al comma 5 si applicano i medesimi criteri di classificazione economica delle entrate e delle spese vigenti per il bilancio dello Stato.

4. Le entrate del bilancio di cui al comma 1, autonomamente gestito, sono costituite:

a) dalla dotazione finanziaria dei soggetti di cui all'articolo 1 all'uopo destinata nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) dai proventi derivanti da attività tecnico-scientifiche ed economiche rientranti nei fini dei soggetti di cui all'articolo 1;

c) dalle somme ad essi destinate da enti e privati per scopi determinati rientranti nei fini dei soggetti di cui all'articolo 1;

d) dalle somme di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

5. Il comitato di gestione nomina un revisore dei conti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Gli oneri derivanti gravano sul bilancio dei singoli soggetti di cui all'articolo 1.

6. Il rendiconto della gestione finanziaria è presentato ogni anno al Ministro per i beni culturali e ambientali. Tale rendiconto è soggetto al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti.

7. Per il funzionamento amministrativo e contabile e per la disciplina del servizio di cassa e dei beni d'uso si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme vigenti per gli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 4.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono offrire al pubblico, a pagamento, i servizi di ricerca, di documentazione, di rilascio e di recapito di documenti.

2. La fornitura dei servizi di cui al comma 1 può essere effettuata direttamente dal personale dipendente oppure affidata in concessione con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

ART. 5.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati i soggetti di cui all'articolo 1 possono concordare programmi comuni fra loro con altri soggetti svolgenti attività similari e possono stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni ed enti pubblici e privati.

ART. 6.

1. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati gli istituti archivistici di maggiore importanza fra quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, dotati di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria ai sensi della presente legge.

ART. 7.

1. Con decreto del Ministro del tesoro sono istituiti capitoli di spesa degli uffici centrali per i beni archivistici e per i beni librari e degli istituti culturali, recanti stanziamenti finalizzati ad operare integrazioni straordinarie in favore degli istituti dotati di autonomia nella misura massima del 10 per cento di quanto destinato complessivamente ai predetti istituti.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono ripartiti in nuovi capitoli gli attuali capitoli di spesa dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, destinati agli istituti non dotati di autonomia, prevedendo due appositi capitoli per tutte le spese relative rispettivamente all'attività e al funzionamento.

3. Le spese di acquisto di beni archivistici e librari e di scaffalature sono considerate a tutti gli effetti spese di investimento.

ART. 8.

1. Le somme destinate da enti e da privati ad istituti archivistici non compresi fra quelli di cui all'articolo 6 per un qualsiasi scopo determinato rientrante nei rispettivi fini istituzionali devono essere versati all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro del tesoro, assegnate per l'esercizio in corso allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse.